

Deloitte.



Origine non preferenziale della merce. Novità EUR 1

Camera di Commercio di Mantova- 24 giugno 2020

Enrico Calcagnile



MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS
since 1845

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A. TR



A partire dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio, con firma digitale del richiedente

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A.TR



Gli esportatori registrati all'interno della banca dati «REX» possono dichiarare l'origine preferenziale sulla fattura o su «altro documento commerciale idoneo» indipendentemente dal valore della spedizione.

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore 
	FORM-A
	A.TR



Semplificazioni per il rilascio

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore 
	FORM-A
	A.TR
	Previdimazione fino al 20 luglio 2020?

Origine non preferenziale della merce

Origine non preferenziale e preferenziale a confronto

Origine = nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale può essere di due tipi



Non preferenziale

origine intesa come paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione (Made In).

Non dà diritto a preferenze tariffarie.



Preferenziale

merci originarie di alcuni paesi terzi associati che godono di un trattamento tariffario preferenziale

Origine non preferenziale della merce

Origine - nazionalità economica di un bene

Origine non preferenziale

- Non dà diritto a preferenze tariffarie
- Normativa obbligatoria (doganalmente)
- Tutti i prodotti hanno un'origine non preferenziale (c.d. country of origin)
- All'origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made In» e il country of origin del certificato di origine

Origine preferenziale

- Dà diritto a preferenze tariffarie
- Facoltativa
- Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti e che soddisfano determinate regole sono di origine preferenziale
- prova dell'origine preferenziale: certificato EUR1, dichiarazione su fattura, dichiarazione del fornitore

Origine non preferenziale della merce

Origine e provenienza e posizione

- *L'**origine** è la nazionalità economica del bene (luogo di fabbricazione)*
- *La **provenienza** è il luogo da cui il bene viene spedito*
- ***Posizione** comunitaria è quando la merce è in libera circolazione nella UE*

Origine non preferenziale della merce
Origine non preferenziale

Sulla base dell'origine non preferenziale si applicano le
misure all'importazione dei prodotti quali



*divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi,
etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio
Internazionale, Made in.*

Origine non preferenziale della merce

Normativa

Comunitaria

❖ **Codice Doganale Unione** Reg. UE 952/13 (CDU)

❖ **Regolamento Delegato** Reg. UE 2446/15 (RD)

❖ **Regolamento Esecuzione** Reg. UE 2447/15 (RE)


- Accordo di Madrid
- Normative estere valide localmente in ciascun Paese

Nazionale

- legge n°350 del 2003 (finanziaria 2004) art. 4 comma 49, 49 bis
- Decreto legge 135 del 2009
- Art. 517 c.p.
- Circolari dell'Agencia delle Dogane

Origine non preferenziale della merce

Criteri per individuare il «made in»



Origine non preferenziale della merce

Prodotti interamente ottenuti - (art. 31 del RD 2446/2015)

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Origine non preferenziale della merce

Ultima trasformazione sostanziale

Articolo 34

Operazioni minime

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Origine non preferenziale della merce

Ultima trasformazione sostanziale - (art. 60, comma 2, CDU)

... è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.



*Il concetto di ultima trasformazione sostanziale viene specificato nel **Reg. 2446-15** e nell'**allegato 22-01**, per i prodotti ivi indicati, e nella posizione adottata dalla Commissione europea nei negoziati con l'OMC (circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 20/D del 13/05/2005)*

Origine non preferenziale della merce

Allegato 22-01 (RD 2446/2015)

L'allegato 22-01 specifica i criteri per l'attribuzione dell'origine mediante l'indicazione delle **regole specifiche** stabilite in base al capitolo ed alla voce doganale del prodotto finito.

Riporta le note introduttive e l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione utili a conferire l'origine non preferenziale.

Origine non preferenziale della merce

Allegato 22-01 e regole di lista

REGOLE DI LISTA

Dette regole sono contenute nella c.d. tabella delle regole di lista, organizzata per sezioni e capitoli della tariffa doganale e consultabile sul sito della Commissione UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm



Da precisare, tuttavia, che tali norme armonizzate per acquisire efficacia giuridica vincolante, dovranno essere recepite in un quadro giuridico unionale.

Origine non preferenziale della merce

Allegato 22-01 e regole di lista

Si distinguono

☐ REGOLE PRIMARIE

HS 2012 Code	Description of goods	Primary rules
39.17	Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics.	CTH, or change within this heading to reinforced, laminated or supported material.
39.18	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter.	CTH
39.19	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls.	CTH, or change within this heading to reinforced, laminated or supported material.
39.20	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials.	CTH, or change within this heading following the vacuum deposition of metal on the surface of plastics.
39.21	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics.	CTH, or change within this heading to reinforced, laminated or supported material, or change within this heading following the vacuum deposition of metal on the surface of plastics.
39.22	Baths, shower-baths, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics.	CTH
39.23	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.	CTH
39.24	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics.	CTH

HS 2012 Code	Description of goods	Primary rules
64.01	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.	CTH with the exclusion of assembly of uppers affixed to inner or to other sole components of heading 64.06
64.02	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.	CTH with the exclusion of assembly of uppers affixed to inner or to other sole components of heading 64.06
64.03	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather.	CTH with the exclusion of assembly of uppers affixed to inner or to other sole components of heading 64.06
64.04	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials.	CTH with the exclusion of assembly of uppers affixed to inner or to other sole components of heading 64.06
64.05	Other footwear.	CTH with the exclusion of assembly of uppers affixed to inner or to other sole components of heading 64.06
64.06	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof.	CTH


Le regole di lista primarie di colore verde sono quelle per i prodotti dei quali esiste già una specifica previsione normativa (nel citato All. 22-01 RD).

Origine non preferenziale della merce

Allegato 22-01 e regole di lista

Quando la normale applicazione di una di una regola primaria di lista non consente di determinare il paese di origine, trovano applicazione le cosiddette «**regole residue**»

❑ REGOLE RESIDUALI



The screenshot shows the 'TAXATION AND CUSTOMS UNION' section of the European Commission website. The page title is 'Introductory Notes to the Table of List Rules'. The text explains that the Table sets forth rules for determining the country of origin of a good when the origin is not determined under Article 23 of the Community Customs Code. It lists 'Residual Rules' (c) through (f):

- (c) When a good is produced by further processing of an article which is classified in the same subdivision as the good, the country of origin of the good shall be the single country in which that article originated;
- (d) The country of origin of the good shall be determined as indicated in the applicable residual rule specified at the chapter level;
- (e) When the good is produced from materials all of which originated in a single country, the country of origin of the good shall be the country in which those materials originated;
- (f) When the good is produced from materials (whether or not originating) of more than one country, the country of origin of the good shall be the country in which the major portion of those materials originated, as determined on the basis of **value**, unless to the chapter.

Origine non preferenziale della merce

Allegato 22-01 e regole di lista

Tornando al carattere *soft* delle regole di lista, si deve ricordare che la **Corte di giustizia** ha dichiarato che, se è pur vero che le regole elaborate dalla Commissione “*contribuiscono a determinare l’origine non preferenziale delle merci, tali regole non sono giuridicamente vincolanti*”

Origine non preferenziale della merce

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

The screenshot displays the website of the Varese Chamber of Commerce, specifically the 'Servizi' (Services) section. The page features a navigation menu on the left with categories like AGRICOLTURA, ESTERO, INIZIATIVE DI SETTORE, INNOVAZIONE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE, TURISMO, and IMPRESE STORICHE. The main content area is titled 'Servizi' and contains four service tiles: 'Cerchi informazioni su Paesi, mercati, trend economici?' (with a globe icon), 'Cerchi un'impresa all'estero?' (with a person icon), 'Cerchi un modello di contratto? Una guida pratica import export?' (with a document icon), and 'Cerchi un parere? Fiscale, doganale, made in, ecc?' (with a person icon). The right sidebar includes an 'INFO' section for 'Commercio Estero' with contact details, a 'Sportello Virtuale SERVIZIonline' logo, and three service boxes: 'HELP DESK' (Registro Imprese, Diritto Annuale, Ambiente e Conciliazione), 'CONTACT CENTER R.I.' (02/221 770 31, contact@va.camcom.it), and 'UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO'.

Origine non preferenziale della merce

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE



Trova la Regola di Origine

[Casi pratici](#)[Domande frequenti](#)[Come leggere la regola di origine](#)[Guarda il video](#)

Trova la [Regola di Origine](#) è il servizio che la Camera di Commercio mette a disposizione delle imprese per individuare, in modo semplice e rapido, l'origine dei propri prodotti a cui è associato il "Made In".

Le regole di origine stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare per conferire l'[origine non preferenziale](#) a un determinato prodotto. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire l'origine; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire l'origine.

[Ricerca per codice](#)[Ricerca per parola](#)[Ricerca per categoria](#)[Aiuto](#)

Codice doganale:
(inserire 2 o 4 cifre)

Se conosci la voce doganale del tuo prodotto (prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata) è sufficiente inserire il dato nel campo ricerca per codice.

Se non conosci la voce doganale del tuo prodotto è necessario effettuare una ricerca che potrà essere testuale (campo ricerca per parola) o partendo dalle sezioni e dai capitoli della nomenclatura (campo ricerca per categoria).

E' inoltre possibile richiedere un parere di classificazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante [istanza](#) di Informazione Tariffaria Vincolante.

Le Regole di Origine sono state riprese:

- dall'[Allegato 22-01 del Regolamento Delegato UE \(RD\) n. 2446/2015](#), per i prodotti ivi elencati (in questi casi la regola è tradotta in lingua italiana);
- dalla posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio per i prodotti non elencati nell'[Allegato 22-01](#) del Regolamento sopracitato (in questi casi la regola è disponibile solo in lingua inglese ma è generalmente corredata da una spiegazione in lingua italiana a cura degli autori).

Origine non preferenziale della merce

Tipologie di regole

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente:


- a) valore aggiunto minimo 45%:** è considerata sostanziale quella trasformazione che determini un incremento del valore pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle trasformazioni minime);
- b) cambio di voce doganale:** le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito;
- c) regole specifiche:** i casi che prevedono lavorazioni specifiche.

Origine non preferenziale della merce

Accessori e pezzi di ricambio

Consegnati insieme ad un materiale, macchina o apparecchio e facenti parte della sua normale attrezzatura

Essenziali, destinati ad un materiale apparecchio o una macchina precedentemente immessa in libera pratica ~~e esportata~~ che figura nelle sezioni XVI, XVII e XVIII (ovvero nei capp. da 84 a 92 della Tariffa)



Stessa origine del materiale, macchina o apparecchio

NOVITA' DAL 1° MAGGIO 2016:

NB: Tutti i pezzi di ricambio **esportati successivamente al macchinario** non possono più essere dichiarati della medesima origine dello stesso, ma conservano l'origine propria del produttore

Origine non preferenziale della merce

IVO (Informazione Vincolante di Origine)

- Può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado (a causa dei particolari processi produttivi) di stabilire l'esatta origine del prodotto.



Viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione.

Classificazione doganale

Essenziale classificare correttamente il prodotto per individuare la regola di origine applicabile


Classificazione doganale

La classificazione individua

- Il dazio applicato per l'importazione (sia nell'UE che nel paese terzo)
- Iva e accise applicate dal singolo stato
- Regole di origine (preferenziale e non) per le merci
- Misure adottate dagli stati:
 - Dual Use (export)
 - Dazi antidumping e compensativi (import) (es. 8712007099 dalla cina)
 - Divieti e contingenti (import)

Classificazione doganale

SISTEMA ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE



SISTEMA ARMONIZZATO (HS) ⇒ uguali in tutto il mondo

Codice di Nomenclatura (Intrastat e Bolla doganale)

Classificazione doganale

BENE CLASSIFICABILE IN DUE O PIÙ VOCI (ASSORTIMENTO, BENE COMPOSTO O MISTO)

In ordine di priorità:

- 1) Voce specifica prevale sulle voci di portata generale. Altrimenti...
 - 2) Si classifica secondo la materia o l'oggetto che conferisce all'insieme il carattere essenziale (volume, quantità, peso o valore). Altrimenti...
 - 3) Si sceglie la voce posta per ultima fra le voci che possono essere prese in considerazione. Altrimenti...
 - 4) Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
- N.B. gli imballaggi, i contenitori e le custodie si classificano alla voce del prodotto contenuto se sono del tipo normalmente utilizzato e non conferiscono il carattere essenziale.

Origine non preferenziale della merce

Certificato di origine

Il certificato che attesta l'origine non preferenziale di un prodotto è il Certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA

Per richiedere il certificato di origine:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2. I documenti giustificativi vanno presentati se la merce non è di origine comunitaria

Origine non preferenziale della merce

Certificato di origine

Richiesta Online e ritiro in CCIAA

Dal 19 ottobre obbligo di stampa in azienda



Origine non preferenziale della merce

Obbligo di indicare il Made in?

- Ad oggi NON è previsto alcun obbligo di indicare l'esatto Made In sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio.
- L'introduzione di tale obbligo per talune categorie merceologiche è stata oggetto di una proposta di regolamento presentata nel 2005.

Origine non preferenziale della merce
Strumenti a difesa del Made in

ACCORDO DI MADRID



Sequestro delle merci per le quali si abbia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine

Restituzione entro 60 gg qualora gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare la merce

Origine non preferenziale della merce

Reato di falsa o fallace indicazione di origine

Con l'articolo 4 comma 49 della legge n°350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine

Origine non preferenziale della merce

Reato di falsa o fallace indicazione di origine

FALSA INDICAZIONE

stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine

FALLACE INDICAZIONE

Anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO PUNITE, AI SENSI DELL'ART. 517 C.P., CON LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD EURO 20.000

Origine non preferenziale della merce

Reato di falsa o fallace indicazione di origine

LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO
PUNITE CON LA RECLUSIONE SINO A
2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD
EURO 20.000

Origine non preferenziale della merce

DECRETO LEGGE 135 DEL 25.09.09 (ora convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166)

1) Introduzione della nuova fattispecie di “fallace uso del marchio” oggetto di sanzione amministrativa

2) Introduzione del reato di utilizzo di indicazioni di vendita quali “100% Made in Italy” senza che ne siano soddisfatte le condizioni.

Origine non preferenziale della merce

Fallace uso del marchio

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

N.B. Obbligo di indicazione dell'origine estera scatta solo qualora il marchio possa trarre in inganno il consumatore

Appendice informativa

Le indicazioni precise sull'origine estera potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni (circolare esplicativa n° 124898 del MSE):

- Prodotto fabbricato in
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

Origine non preferenziale della merce

Appendice informativa

ATTESTAZIONE
(ex art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003)
allegata alla dichiarazione doganale n° _____ presentata il giorno ____/____/____

Il sottoscritto

cognome		nome	
nato a		provincia	
In data		cittadinanza	
residente a		c.a.p.	
via/piazza		n° civico	

In qualità di (barrare con X l'opzione scelta):

- titolare del marchio
_____ n° reg. _____
- licenziatario del marchio
_____ n° reg. _____
- rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio
_____ n° reg. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr. 445/2000), sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere – in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n° _____ presentata il giorno ____/____/____ - tutte le informazioni relative all'origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità (barrare con X la/e opzione/i scelta/e):

- indicazione con appendice informativa
- indicazione sul prodotto
- indicazione sulla confezione
- altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore)

Data _____ (Il dichiarante)


ORIGINE PREFERENZIALE

Accordi di commercio preferenziale

Criteri di determinazione dell'origine

Benefici tariffari applicabili

Origine preferenziale-accordi di libero scambio



Origine preferenziale- riferimenti normativi

È conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando queste soddisfano determinati criteri.

I **criteri di origine preferenziale** generalmente richiedono che le merci siano sottoposte a più lavorazioni o trasformazioni di quelle richieste per conferire l'origine non preferenziale.

Anche i beni interamente ottenuti possono beneficiare dello status di origine preferenziale.

Tali criteri sono contenuti negli **ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO**

In teoria, tutti i prodotti possono beneficiare dell'origine preferenziale.
In pratica, un Paese non darà la preferenza ai prodotti che considera fondamentali per la propria industria. Si tratta di una questione di negoziazione tra le parti contraenti: di conseguenza, alcuni prodotti possono essere **esclusi** dal trattamento preferenziale (es. prodotti agricoli).

CDU

Articoli da 64 a 66, Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU).

RD

Articoli da 37 a 70, Reg. (UE) n. 2015/2446 (RD).

Articoli da 60 a 126, Reg. (UE) n. 2015/2447 (RE).

Origine preferenziale-misure collegate

L'Origine preferenziale dà diritto a **benefici tariffari** (ingresso a dazio zero o a dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale.

Perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli **accordi di commercio preferenziale**



DEFINIZIONE

L'Origine preferenziale dà diritto a benefici tariffari (ingresso a dazio zero o a dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale



perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli accordi di commercio preferenziale

Natura degli accordi


Bilaterali

Unilaterali


*Benefici
tariffari
concessi in via
reciproca*

*Benefici tariffari
concessi solo al
momento
dell'importazione
nella UE*

Accordi Bilaterali



Accordi di UNIONE DOGANALE



Condizioni per ottenere l'origine preferenziale

No drawback: i componenti di origine estera devono essere stati importati in via definitiva

Prodotto interamente ottenuto o sufficientemente trasformato

Territorialità e trasporto diretto

Prodotti interamente ottenuti

Si tratta di prodotti che non contengono alcuna componente importata;

N.B. le merci prodotte in un Paese totalmente da prodotti interamente ottenuti in quel Paese sono esse stesse prodotti interamente ottenuti

Ad esempio:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità, dalle loro navi;

Prodotti sufficientemente trasformati

I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI

sono le lavorazioni sempre insufficienti a conferire l'origine anche se la regola di lista è soddisfatta (es. soglia di tolleranza)

- (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- (b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- (g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- (h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI 2

- (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- (o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE

Le basi legali sono contenute negli allegati dei protocolli di origine degli specifici accordi (vedi GUUE sezione L)

Variano in funzione della voce SA del prodotto
(voce doganale a 4 cifre)

Tipologie di regole

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente:

- a) valore percentuale:** il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle trasformazioni minime);
- b) cambio di voce doganale:** le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito;
- c) regole specifiche:** i casi che prevedono lavorazioni specifiche.

General tolerance rule

La concessione consente di utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 10% del prezzo franco fabbrica

Es: se la regola prevede il cambio di voce doganale SA sarà comunque consentito l'utilizzo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito a condizione che il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura

Evidenza documentale

Archiviazione delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori quale prova del carattere originario dei prodotti/componenti/materiali acquistati in ambito comunitario.

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Attenzione il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte e prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazioni per almeno tre anni (cinque anni nell'accordo UE-Corea).

TIPOLOGIE DI DICHIARAZIONI

- Per singola fornitura art. 61 2447/15
- Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta,.
- La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci



Tipologie di dichiarazioni

Per singola fornitura art. 61 2447/15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

- Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

—

Tipologie di dichiarazioni Per singola fornitura art. 61 2447/15

(¹) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«..... elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di,».

(²) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(³) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(⁴) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(⁵) Luogo e data.

(⁶) Nome e funzione nella società.

(⁷) Firma.

Tipologie di dichiarazioni

- ❑ Di lungo periodo art. 62 2447/15
- ❑ Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
- ❑ La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.
- ❑ La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione



Tipologie di dichiarazioni

Di lungo periodo art. 62 2447/15

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

Tipologie di dichiarazioni Di lungo periodo art. 62 2447/15

- (¹) Descrizione.
- (²) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
- (³) Nome della società rifornita.
- (⁴) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
- (⁵) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
- (⁶) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
- (⁷) Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.
- (⁸) Luogo e data.
- (⁹) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
- (¹⁰) Firma.

Tipologie di dichiarazioni

- Del terzista
- Occorre ottenere una dichiarazione dal proprio terzista?
- Problematica relativa al terzista che effettua conto lavoro e vendita

Tipologie di dichiarazioni

Del terzista

Dichiarazione a lungo termine relativa alle lavorazioni effettuate

Il sottoscritto dichiara che le lavorazioni qui di seguito descritte:

come da elenco allegato (firmare e timbrare l'allegato su ogni pagina)

Sono state interamente effettuate presso lo stabilimento ubicato in..... (indicare indirizzo e Stato)

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

01.01.2014 al 31.12.2014

Si impegna ad informare immediatamente la ditta _____ della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e Data, _____

Dichiarazione del fornitore: criticità

- x Diversi fornitori di un medesimo articolo in assenza di tracciabilità
- x Fornitura di articoli non coperti dalla dichiarazione
- x Trasposizione dei codici presenti nella dichiarazione all'interno della distinta base
- x Entrata in vigore di un nuovo accordo durante il periodo di validità della dichiarazione


Rilascio certificati EUR 1 e ATR

- ..l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR 1..
- ..allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile..

Rilascio certificati EUR 1 e ATR

- Fino al 21 luglio gli operatori doganali possono chiedere i certificati Eur 1 previdimati in modo che all'atto della spedizione non si debba presentare la domanda all'Agenzia delle Dogane
- Dal 21 luglio 2020 per ottenere un certificato Eur 1 ci potrebbero volere fino a 10 giorni

Dichiarazione su fattura



Libera per spedizione
costituita da uno o più colli
contenenti prodotti originari
il cui valore totale non
superi 6 000 euro

*Per spedizioni di valore
superiore è vincolata
all'ottenimento dello status
di esportatore autorizzato*

Prova dell'origine

La prova dell'origine è costituita esclusivamente dalla
dichiarazione su fattura:

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

.....
.....(3)

(Luogo e data)

.....
.....(4)

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)

Esportatore autorizzato

- Obbligo di presentazione di domanda scritta all'ufficio delle dogane territorialmente competente (l'autorizzazione è concessa entro 60gg)
- L'autorizzazione è rilasciata previa verifica:
- *L'esportatore deve essere in grado di provare il carattere originario della merce da esportare (conoscenza regole di origine, conservazione documenti giustificativi, contabilità materie, dichiarazioni fornitori)*
- *Deve fornire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti*

Concluso l'iter viene assegnato il numero di autorizzazione da inserire nella dichiarazione

Esportatore registrato

Obbligo di presentazione di domanda scritta all'ufficio delle dogane territorialmente competente (la registrazione è concessa nel più breve tempo possibile)




Concluso l'iter viene assegnato il numero di autorizzazione da inserire nella dichiarazione

Esportatore Autorizzato verso la Turchia

Rilascio agevolato A.TR

1. Richiesta A.TR previdimati
2. Utilizzo di un Timbro autorizzato

Timbro speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 5



- 1) Sigla o stemma dello Stato di esportazione.
- 2) Dati identificativi dell'esportatore autorizzato.

Reato di falso ideologico

Art. 483 c.p.: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni

Del reato di cui all' art. 483 c.p. è responsabile il legale rappresentante e l'eventuale delegato alla firma.

Linee guida procedurali

- Creazione di un documento interno contenente le voci doganali dei prodotti associate al codice articolo
- Verifica delle regole di origine all'interno dei protocolli
- Distinta Base valorizzata con indicazione distinta delle componenti originarie e non originarie (in funzione delle dichiarazioni dei fornitori raccolte, verificate e archiviate)
- Calcolo automatizzato del rispetto della regola di origine (attenzione alla determinazione del prezzo franco fabbrica ove necessario)
- Stesura di una fattura all'interno della quale sia chiaro ed evidente il contenuto in termini di merce di origine preferenziale e di merce non originaria

Grazie per l'attenzione

